PROROGA DELL'EFFICACIA DI TALUNE DISPOSIZIONI CONNESSE AD IMPEGNI INTERNAZIONALI E MISURE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 4

Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo

E' prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli anni 1999 e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 10 giugno 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 26 maggio 2000, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-efficacia-di-talune-disposizioni-connesse-ad-impegni/art-4-commissione-per-il-contenzioso-della-cooperazione-allo-sviluppo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it